

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e COOPERAZIONE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio commercio e cooperazione	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it produttive@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Rif. prot. 1424/2016/61551

Al Comune di

Trieste, data del protocollo

oggetto: **Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci non conformi a normativa ambientale (decreto legge 2/2012)**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato il quesito relativo alla competenza sanzionatoria di cui all'oggetto, alla luce dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 2/2012, ai sensi del quale <<la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione>>.

In proposito, si ritiene di confermare quanto già esplicitato nei precedenti pareri della scrivente Direzione, richiamati anche nella nota di cui a margine, e cioè che la competenza sanzionatoria permane in capo al Comune, ai sensi della legge regionale 1/1984, in quanto il fatto che l'ipotesi di "commercializzazione" dei sacchetti (e questo a prescindere dal luogo) venga inserita, come nel caso di specie, nell'ambito della normativa ambientale, non muta la natura dell'attività sanzionata, che rimane comunque "commercio", ossia vendita di merci non conformi alle prescrizioni (analogamente a quanto già specificato in relazione "all'etichettatura": cfr. Tribunale di Gorizia, sentenza 320/2011 e Corte d'Appello di Trieste, sentenza 340/2011).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it